REGOLAMENTO INTERNO "CER COMUNE DI RIMINI ETS"

TITOLO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Oggetto, natura e funzione del Regolamento

Il presente Regolamento, redatto ed approvato dall'Organo Amministrativo della "CER COMUNE DI RIMINI ETS", di seguito per brevità anche "CER" e/o "Comunità", costituisce atto normativo interno avente funzione attuativa, integrativa ed esecutiva dello Statuto sociale e della normativa vigente in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili.

Esso disciplina, in modo organico e sistematico, l'organizzazione, il funzionamento tecnico-amministrativo ed economico della CER, nonché i rapporti giuridici intercorrenti:

- tra i Partecipanti e la CER;
- tra i Partecipanti medesimi nell'ambito delle attività di produzione, autoconsumo diffuso, condivisione e valorizzazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il Regolamento è adottato in conformità e in attuazione:

- dell'articolo 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199;
- del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
- delle Regole Tecniche e Operative del Gestore dei Servizi Energetici – GSE, vigenti pro tempore;
- nonché degli ulteriori atti normativi, regolamentari e di indirizzo, nazionali ed europei, intervenuti sino ad oggi
- la Convenzione siglata tra il Comune di Rimini e il Concessionario PlanGreen 2E in data 27 novembre 2025

Il presente Regolamento costituisce fonte normativa interna di rango subordinato rispetto allo Statuto, al quale deve essere interpretato in modo sistematico e coordinato, e vincola tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, partecipano o operano nell'ambito della CER.

Articolo 2 – Ambito di applicazione, efficacia e vincolatività

Le disposizioni del presente Regolamento hanno efficacia cogente, immediata e vincolante nei confronti:

a) di tutti i Partecipanti alla Comunità Energetica Rinnovabile, ivi inclusi produttori, autoconsumatori, consumatori finali e soggetti che assumono ruoli plurimi, che aderiscono al meccanismo di condivisione dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili nella disponibilità e sotto il controllo della CER, nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente;

b) degli Organi statutari della CER, compresi l'Organo Amministrativo e l'Assemblea dei Partecipanti, nei limiti delle rispettive attribuzioni stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento;

c) dei soggetti incaricati, anche esterni, della gestione tecnica, amministrativa, economica e informatica della CER, nonché dei referenti operativi nei rapporti con il GSE e con gli altri enti competenti, per quanto di rispettiva competenza.

L'adesione alla CER comporta accettazione piena, espressa e incondizionata del presente Regolamento, delle sue successive modificazioni e degli atti attuativi adottati dagli Organi competenti, nonché delle Regole Tecniche e Operative emanate dal GSE.

Il Regolamento si applica quale disciplina di dettaglio e integrazione dello Statuto e si intende automaticamente coordinato e adeguato alle sopravvenienze normative e regolatorie di rango superiore, anche in assenza di formale modifica, ove direttamente applicabili.

TITOLO II
FINALITÀ E ATTIVITÀ

Articolo 3 – Finalità istituzionali, natura non lucrativa e attività strumentali della CER

La "CER COMUNE DI RIMINI ETS" si configura quale soggetto giuridico collettivo di natura non lucrativa, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale e funzionale, ispirato ai principi di sussidiarietà orizzontale, solidarietà sociale, mutualità, sostenibilità ambientale ed energetica, nonché di prevalenza dell'interesse generale rispetto all'interesse individuale dei singoli Partecipanti.

In qualità di Comunità Energetica Rinnovabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414, nonché delle Regole Tecniche e Operative del Gestore dei Servizi Energetici – GSE vigenti pro tempore, la CER persegue in via principale, stabile e non speculativa la produzione di benefici ambientali, economici e sociali in favore dei propri Partecipanti e, più in generale, della collettività territoriale di riferimento.

Le finalità istituzionali sono perseguite mediante l'autoproduzione, l'autoconsumo diffuso e la condivisione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti ubicati all'interno degli ambiti territoriali e delle cabine primarie individuate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del D.Lgs. n. 199/2021, nella disponibilità e sotto il controllo della CER, nel rispetto dei requisiti di prossimità, controllo e partecipazione effettiva richiesti dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle suddette finalità, la CER può svolgere, in via strumentale, secondaria e accessoria, e comunque non prevalente rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante convenzioni, accordi di programma, partenariati o altre forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, le seguenti attività:

a) promuovere e sviluppare modelli innovativi di governance energetica locale, di generazione distribuita e di autoconsumo collettivo, anche mediante la sperimentazione di soluzioni tecnologiche avanzate per la produzione, la gestione, l'accumulo e la condivisione dell'energia da fonti rinnovabili;

b) individuare, reperire e attivare strumenti di finanziamento e incentivazione, pubblici e privati, inclusi contributi, agevolazioni e misure di sostegno previste dalla normativa europea, nazionale, regionale e locale, con

particolare riferimento ad eventuali programmi PNRR – Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, nonché ai meccanismi incentivanti gestiti dal GSE;
c) promuovere e coordinare, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituzioni accademiche, progetti di ricerca applicata, sperimentazione e innovazione tecnologica nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale;
d) supportare l'ideazione, la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di progetti pilota e iniziative sperimentalifinalizzate alla valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.), inclusi quelli orientati alla flessibilità, al bilanciamento e all'ottimizzazione delle reti locali;
e) aderire a reti, network e organismi nazionali e internazionali e promuovere forme di cooperazione istituzionale e tecnica con enti pubblici territoriali, enti del Terzo settore, imprese, start-up innovative e altri soggetti operanti nei settori della transizione ecologica e dell'economia circolare;
f) svolgere attività di informazione, divulgazione e formazione, anche mediante l'organizzazione di convegni, seminari, workshop, eventi pubblici e percorsi formativi rivolti alla cittadinanza, alle imprese, alle scuole e agli enti del Terzo settore,
g) gestire, direttamente o tramite soggetti terzi, servizi accessori e complementari all'attività di produzione, accumulo, autoconsumo collettivo e condivisione dell'energia rinnovabile, inclusi i servizi di monitoraggio, gestione intelligente dei flussi energetici e ottimizzazione dei consumi;
h) svolgere ogni altra attività di natura tecnica, organizzativa o consulenziale che risulti funzionalmente connessa al perseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ove ed in quanto applicabili alla CER quale Ente del Terzo Settore;
i) la Comunità Energetica Rinnovabile può conseguire entrate e proventi derivanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

a) incentivi riconosciuti dal GSE per l'energia condivisa ai sensi del DM 7 dicembre 2023 e normativa vigente;
b) ricavi derivanti dalla vendita dell'energia immessa in rete: mediante Ritiro Dedicato (RID);
mediante vendita sul mercato elettrico;
o altri meccanismi di valorizzazione previsti dalla normativa;
c) ricavi derivanti da impianti di produzione di proprietà della CER;
d) eventuali corrispettivi per servizi di gestione tecnica, amministrativa o energetica resi ai soci produttori (prosumer), ove previsti da specifici accordi;
e) donazioni, erogazioni liberali, contributi da soggetti pubblici o privati;
f) contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti mediante partecipazione a bandi regionali, nazionali o europei;
g) ogni altra entrata compatibile con la natura dell'Ente e con la normativa vigente.

Articolo 4 – Tutela delle fasce vulnerabili, contrasto alla povertà energetica e impatto sociale
La CER riconosce quale finalità istituzionale prioritaria la promozione dell'inclusione sociale e il contrasto alla povertà energetica, in coerenza con i principi sanciti dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 199/2021, dal DM MASE n. 414/2023 e dalle Regole Operative del GSE, che attribuiscono alle Comunità Energetiche Rinnovabili una funzione sociale oltre che ambientale.
In tale prospettiva, la CER orienta la propria attività a favorire l'accesso equo e non discriminatorio ai benefici derivanti dalla produzione e condivisione dell'energia rinnovabile, con particolare attenzione ai soggetti e nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità economica, sociale o abitativa, nonché agli enti del Terzo settore operanti in ambito assistenziale, educativo e socio-sanitario.
La CER può destinare, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori definiti dagli Organi competenti:
a) quote dei benefici economici derivanti dagli incentivi riconosciuti per l'energia condivisa;
b) priorità di accesso a specifiche iniziative o progetti;
c) misure di sostegno diretto o indiretto finalizzate alla riduzione dei costi energetici.

Le modalità operative di individuazione dei beneficiari, di allocazione delle risorse e di monitoraggio dell'impatto sociale sono definite mediante appositi atti attuativi o regolamenti interni, nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e rendicontazione, anche ai fini degli adempimenti richiesti dal GSE e dagli enti finanziatori pubblici.
Nello svolgimento delle proprie attività, la CER si conforma altresì agli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda ONU 2030, alla Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) e ai successivi aggiornamenti (RED III), nonché al Regolamento (UE) 2023/2411, promuovendo modelli locali di sviluppo sostenibile, resilienza energetica e coesione territoriale.

TITOLO III
ADESIONE ALLA CER

Articolo 5 – Procedura di ammissione alla Comunità Energetica Rinnovabile

5.1 – Soggetti ammessi alla partecipazione
Possono accedere alla qualifica di Partecipanti della "CER COMUNE DI RIMINI ETS", alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal presente Regolamento, i seguenti soggetti:
a) persone fisiche, in qualità di consumatori finali e/o produttori di energia da fonti rinnovabili;
b) micro, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea vigente, a condizione che la partecipazione alla Comunità Energetica non costituisca esercizio dell'attività commerciale o industriale principale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, nonché in conformità ai criteri interpretativi contenuti nel DM MASE 7 dicembre 2023, n. 414 e nelle Regole Operative del GSE vigenti pro tempore;
c) enti dotati di personalità giuridica di diritto privato, incluse fondazioni, associazioni, enti del Terzo Settore e altri enti non profit, purché compatibili con le finalità istituzionali della CER;
d) enti territoriali e autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti pubblici di ricerca e formazione, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, gli ordini e collegi professionali, gli enti religiosi civilmente

riconosciuti, gli enti di protezione ambientale, nonché le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
e) L'ammissione dei soggetti di cui sopra è in ogni caso subordinata al rispetto dei requisiti di prossimità territoriale, di controllo effettivo e di partecipazione aperta e volontaria stabiliti dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 199/2021 e dalle disposizioni attuative emanate dal GSE.
5.2 – Domanda di ammissione: natura, effetti giuridici e documentazione
La domanda di ammissione alla CER deve essere presentata in forma scritta secondo le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo ed è sottoposta a valutazione discrezionale, tecnica e organizzativa da parte dell'Organo competente.
La presentazione della domanda non comporta, in capo al soggetto istante, alcun diritto soggettivo, aspettativa giuridicamente tutelata o interesse legittimo all'ammissione, la quale resta subordinata:

- alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente;
- alla compatibilità del profilo del richiedente con le finalità istituzionali, sociali e non lucrative della CER;
- al positivo completamento dell'istruttoria amministrativa.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di irricevibilità, i documenti richiesti dall'Organo Amministrativo e, in particolare, per i soggetti che partecipano in qualità di consumatori e/o produttori:

- il contratto di adesione alla CER;
- il mandato conferito alla CER per la gestione, valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, redatto in conformità ai modelli e alle prescrizioni del GSE, come vigenti pro tempore;
- ogni ulteriore documentazione tecnica o amministrativa richiesta ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione.

Resta salva la possibilità per la CER di adottare modelli contrattuali unitari o aggiornati, in coerenza con le evoluzioni normative e regolatorie intervenute sino al 2025 e successive.
5.3 – Richieste di integrazione istruttoria
L'Organo Amministrativo competente può richiedere, con atto motivato e comunicazione scritta, integrazioni documentali, chiarimenti o precisazioni istruttorie ritenute necessarie ai fini della valutazione della domanda di ammissione.
Il soggetto istante è tenuto a fornire quanto richiesto entro e non oltre il termine perentorio di venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende rinunciata e viene archiviata, salvo diversa e motivata determinazione dell'Organo Amministrativo.
5.4 – Rigetto della domanda di ammissione
In caso di diniego dell'ammissione, fermo restando il principio di partecipazione aperta e volontaria sancito dall'articolo 31, comma 2, del D.Lgs. n. 199/2021, l'Organo Amministrativo della CER adotta apposita deliberazione motivata.
Il provvedimento di rigetto è corredato da una relazione istruttoria, redatta entro trenta (30) giorni dalla conclusione del procedimento, nella quale sono esposte in modo sintetico ma puntuale le ragioni ostative all'accoglimento, con riferimento:

- alla normativa vigente;
- allo Statuto e al presente Regolamento;
- alla coerenza del profilo soggettivo del richiedente con le finalità istituzionali, sociali e non speculative della CER;
- agli eventuali vincoli tecnici, territoriali o regolatori rilevati in sede di istruttoria.

Il rigetto non preclude la possibilità per il soggetto interessato di presentare una nuova domanda di ammissione, qualora vengano meno le cause ostative evidenziate

Articolo 6 – Permanenza, esclusione e recesso dei Partecipanti
6.1 – Condizioni di permanenza nella Comunità Energetica Rinnovabile
La permanenza in qualità di Partecipante alla "CER COMUNE DI RIMINI ETS" è subordinata al rigoroso e continuativo rispetto:
a) delle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento, nonché negli atti attuativi e integrativi adottati dagli Organi competenti;
b) delle deliberazioni e determinazioni assunte dagli Organi amministrativi della CER, nell'ambito delle rispettive competenze;
c) degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, nazionale ed europea, applicabile alle Comunità Energetiche Rinnovabili, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di trasparenza, tracciabilità e comunicazione dei dati energetici, tecnici e amministrativi, come richiesti dal D.M. MASE 7 dicembre 2023, n. 414 e dalle Regole Operative del GSE vigenti pro tempore.
Il venir meno anche di uno solo dei requisiti sopra indicati può determinare l'avvio del procedimento di esclusione, fatti salvi i casi di regolarizzazione tempestiva consentiti dalla normativa e dal presente Regolamento.
6.2 – Cause di esclusione
La perdita della qualifica di Partecipante può avvenire nei casi e con le modalità stabilite dallo Statuto della CER, dal presente Regolamento e dalla normativa di settore. Costituiscono, in particolare, cause di esclusione:
a) l'inosservanza grave o reiterata delle disposizioni statutarie e regolamentari;
b) la reiterata inadempienza agli obblighi di rendicontazione, comunicazione o trasmissione dei dati richiesti dalla CER e/o dal GSE; c) la cessazione o perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 31, comma 2, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199;
d) la morosità nel pagamento delle quote associative o di eventuali contributi deliberati dagli Organi competenti, ove previsti;

e) il compimento di atti o dichiarazioni idonei a ledere l'immagine, la reputazione o il corretto funzionamento della CER;
f) la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione ai sensi dello Statuto o dei regolamenti interni;
g) la perdita dei requisiti previsti dalla legge, dai decreti ministeriali o dalle Regole GSE per la partecipazione a una Comunità Energetica Rinnovabile;
h) la condotta contraria agli scopi mutualistici, solidaristici e non lucrativi perseguiti dalla CER, accertata dagli Organi competenti con provvedimento motivato, previa audizione del Partecipante interessato.
6.3 – Avvio del procedimento di esclusione e contestazione degli addebiti
In presenza di presunti inadempimenti o condotte rilevanti ai fini dell'esclusione, il Consiglio di Amministrazione avvia il procedimento mediante:
a) l'invio al Partecipante interessato di una diffida ad adempiere, assegnando un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la regolarizzazione, ove possibile;
b) la contestuale o successiva contestazione formale degli addebiti, comunicata con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione delle violazioni contestate e delle possibili conseguenze.
6.4 – Contraddittorio procedimentale e diritti di difesa
Nel corso del procedimento di esclusione, al Partecipante interessato sono riconosciute le seguenti garanzie partecipative, in conformità ai principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) il diritto di accesso alla documentazione istruttoria, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/1990
b) il diritto di presentare memorie difensive e documenti entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della contestazione;
c) il diritto di essere ascoltato personalmente, anche in forma orale, su richiesta; d) il diritto di farsi assistere da una persona di fiducia o da un consulente legale.
6.5 – Deliberazione di esclusione, motivazione e impugnabilità interna
Decorso il termine per l'esercizio del contraddittorio e valutate le difese eventualmente presentate, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'esclusione.
La deliberazione:

- deve essere adeguatamente motivata, con riferimento ai fatti accertati, alle norme applicate e alle valutazioni svolte;
- è comunicata al Partecipante con mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso interno dinanzi al Consiglio di Amministrazione, da proporsi, a pena di decadenza, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della deliberazione.
L'esclusione produce effetti dalla data di adozione della delibera, salvo diversa decorrenza espressamente indicata nella medesima.
6.6 – Facoltà di recesso volontario
Ogni Partecipante può recedere volontariamente dalla CER in qualsiasi momento, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
Il recesso:

- deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione;
- produce effetti decorsi sei (6) mesi dalla ricezione della comunicazione.

Il recesso non può essere esercitato in modo tale da compromettere la continuità funzionale, tecnica o economica della CER. Qualora i recessi notificati contestualmente o in un arco temporale ravvicinato superino il 2% del numero complessivo dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione temporanea dell'efficacia dei recessi, per un periodo massimo di sei (6) mesi, al fine di consentire l'adozione di misure correttive, l'individuazione di nuovi aderenti o la revisione della configurazione della Comunità Energetica.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLA CER

Articolo 7 – Organi della CER e disposizioni di carattere generale
L'amministrazione della "CER COMUNE DI RIMINI ETS" è affidata a un Organo Amministrativo collegiale, denominato Consiglio di Amministrazione, composto da n. 3 (tre) membri, nominati e operanti secondo quanto previsto dallo Statuto.
Sono Organi della CER:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) l'Assemblea dei soci Partecipanti;
d) l'Organo di Revisione, ove nominato, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile.
Gli Organi della CER esercitano le rispettive funzioni nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni loro conferite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli atti attuativi interni, operando in coerenza con:

- le finalità istituzionali della Comunità Energetica Rinnovabile;
- i principi di trasparenza, partecipazione, democraticità e responsabilità;
- gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di CER, ETS e gestione degli incentivi pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione assicura il corretto funzionamento della CER, la conformità dell'azione amministrativa alla normativa di settore e il coordinamento con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE, con le autorità competenti e con gli enti finanziatori pubblici.

Articolo 8 – Banca Dati e Piattaforma Informatica della CER
8.1 – Istituzione e responsabilità

Il Referente della CER, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento e dagli atti attuativi, provvede a istituire, mantenere e aggiornare costantemente una Banca Dati informatizzata, anche mediante apposita Piattaforma informatica (di seguito, anche "Piattaforma"), destinata alla raccolta, gestione, conservazione e consultazione delle informazioni relative ai Partecipanti della CER.
La Banca Dati costituisce strumento essenziale ai fini:

- della gestione operativa della Comunità Energetica;
- del rispetto degli obblighi informativi e di monitoraggio previsti dal D.Lgs. 199/2021, dal DM MASE n. 414/2023e dalle Regole Operative GSE;
- della rendicontazione tecnica, amministrativa ed economica.

8.2 – Finalità della Banca Dati
La Banca Dati/Piattaforma "CER Manager" costituisce strumento di supporto gestionale e amministrativo della Comunità Energetica Rinnovabile. Essa è finalizzata a:
a) raccogliere e archiviare la documentazione relativa ai requisiti di ammissione e partecipazione alla CER;
b) elaborare e rappresentare dati energetici aggregati resi disponibili dai soggetti competenti (GSE, distributore, Acquirente Unico o altri operatori), nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
c) supportare gli Organi della CER nella programmazione, gestione, selezione e valutazione delle attività, sulla base di dati documentali e informativi disponibili;
d) consentire analisi statistiche e pianificazione energetica su base volontaria e previo consenso espresso dei Partecipanti per l'accesso ai dati individuali.
La Piattaforma non sostituisce le funzioni di controllo attribuite dalla normativa vigente al GSE, ad ARERA o agli altri soggetti competenti.
8.3 – Responsabilità dei Partecipanti e obblighi informativi
I dati inseriti nella Piattaforma sono forniti dai Partecipanti, sotto la propria responsabilità, i quali si impegnano espressamente:

- alla veridicità, completezza e aggiornamento delle informazioni trasmesse;
- al rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla CER;
- a collaborare con gli Organi della CER ai fini delle verifiche e dei controlli richiesti dalla normativa vigente.

I Partecipanti sono tenuti a comunicare tempestivamente e spontaneamente ogni variazione dei dati già conferiti, nonché a fornire ulteriori informazioni eventualmente richieste dagli Organi della CER per finalità di integrazione, aggiornamento o verifica.
8.4 – Contenuto minimo della Banca Dati
La Banca Dati deve contenere, per ciascun Partecipante, almeno le seguenti informazioni:
a) In caso di persone giuridiche:

- denominazione, natura giuridica e sede legale;
- titolarità o disponibilità di impianti di produzione da fonti rinnovabili;
- titolarità di uno o più punti di prelievo (POD) ubicati nell'area territoriale di riferimento della CER;
- eventuale copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, ove richiesto;
- documentazione tecnica e autorizzativa degli impianti, ove necessaria ai fini istruttori o di rendicontazione.

b) In caso di persone fisiche:

- dati anagrafici e di contatto;
- titolarità o disponibilità di impianti di produzione da fonti rinnovabili;
- titolarità di uno o più POD ricompresi nell'area di operatività della CER;
- dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di autoconsumo e condivisione dell'energia, ai sensi della normativa vigente.

8.5 – Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali contenuti nella Banca Dati avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 come modificato, nonché delle disposizioni specifiche in materia di gestione dei dati energetici e di rendicontazione verso il GSE.

TITOLO V
RAPPORTI TRA LA CER E I PARTECIPANTI

Articolo 9 – Principi generali di partecipazione, trasparenza e coerenza dell'azione della CER

1. La "CER COMUNE DI RIMINI ETS", quale persona giuridica di diritto privato a carattere non lucrativo, in corso di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, opera nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali di promozione, tutela e disciplina degli interessi comuni dei Partecipanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414, nonché delle Regole Tecniche e Operative del Gestore dei Servizi Energetici – GSE, vigenti pro tempore.
 A tal fine, la CER, per il tramite dei propri Organi statutari e in conformità allo Statuto, al presente Regolamento e agli atti attuativi interni, cura la gestione delle relazioni intercorrenti tra i Partecipanti, disciplinando i diritti e gli obblighi reciproci, le modalità delle interazioni operative, economiche e finanziarie e, ove necessario, promuovendo la prevenzione e la risoluzione, anche in via conciliativa, delle eventuali controversie, nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e lealtà di cui agli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile.
2. La partecipazione effettiva, informata e consapevole dei Partecipanti alle attività della CER costituisce presupposto essenziale per la legittimità, l'efficacia e la sostenibilità delle decisioni e delle azioni della Comunità, in coerenza con il principio di partecipazione aperta e volontaria sancito dall'articolo 31, comma 2, del D.Lgs. n. 199/2021.
 Le deliberazioni e le strategie della CER devono pertanto riflettere, in modo equilibrato e non discriminatorio, i fabbisogni, gli interessi e le aspettative, anche differenziate, dei Partecipanti, favorendo il senso di

appartenenza, la responsabilità collettiva e la coesione sociale, quali elementi qualificanti del modello di Comunità Energetica Rinnovabile.
A tal fine, gli Organi della CER adottano modalità organizzative e procedurali idonee a garantire accessibilità, inclusività e rappresentatività, anche mediante:

- strumenti digitali per la consultazione, l'informazione e la partecipazione alle decisioni;
- adeguata e tempestiva pubblicazione degli ordini del giorno e della documentazione rilevante;
- iniziative informative, formative e di rafforzamento delle competenze dei Partecipanti;
- canali di comunicazione bidirezionali idonei ad assicurare un dialogo continuativo e trasparente.

3. La CER e i Partecipanti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, riconoscono la trasparenza e la coerenza dell'azione quali principi fondamentali e inderogabili dell'attività della Comunità, in conformità:

- ai principi generali di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 117/2017;
- agli obblighi di tracciabilità, monitoraggio e rendicontazione previsti dal DM MASE n. 414/2023 e dalle Regole GSE;
- ai criteri di corretta gestione delle risorse pubbliche e degli incentivi.

4. La trasparenza si realizza mediante la comunicazione chiara, completa e tempestiva delle decisioni assunte, dei risultati conseguiti e delle implicazioni economiche, ambientali e sociali delle attività della CER, nonché attraverso forme di rendicontazione periodica e di accessibilità ai dati rilevanti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
5. La coerenza dell'azione amministrativa e gestionale garantisce l'allineamento costante delle condotte della CER e dei Partecipanti ai valori, agli scopi statutari e alle decisioni assunte dagli Organi competenti, prevenendo comportamenti difformi o strumentali e assicurando un'equa ripartizione dei benefici e degli oneri derivanti dalla partecipazione alla Comunità.
6. principi costituiscono il fondamento del rapporto fiduciario tra i Partecipanti e la CER e rappresentano presupposto essenziale per la corretta attuazione del modello di cooperazione energetica e per la sostenibilità economica, sociale e ambientale dell'iniziativa nel medio e lungo periodo.

TITOLO VI
VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE ENERGIA ELETTRIC

Articolo 10 – Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e dell'energia elettrica immessa in rete

10.1 – Gestione centralizzata in capo al Referente della CER
La gestione unitaria e centralizzata delle attività funzionali alla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e all'accesso ai meccanismi di incentivazione previsti dalla normativa vigente è demandata in via esclusiva al Referente della CER, nominato dall'Assemblea dei soci in data 22/12/2025, in fase costitutiva, Condivisione Energia Rimini S.r.l. e individuato nel contratto di adesione sottoscritto dai Partecipanti (Allegato B).
Tale assetto è adottato in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera a) del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414, nonché dalle Regole Tecniche e Operative del Gestore dei Servizi Energetici – GSE, vigenti pro tempore, nonché dello Statuto.
Rientrano nella competenza esclusiva del Referente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la presentazione delle istanze di accesso agli incentivi e ai benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia;
- l'interlocuzione diretta ed esclusiva con il GSE;
- la gestione dei flussi informativi, documentali e procedimentali;
- la sottoscrizione, ove richiesta, di accordi, convenzioni o atti integrativi con il GSE e con gli altri soggetti istituzionali competenti.

10.2 – Conferimento di mandato da parte dei Partecipanti
Ciascun Partecipante, mediante la sottoscrizione del modulo di adesione alla CER (Allegato B), conferisce mandato irrevocabile e con rappresentanza al Referente per il compimento di ogni attività necessaria o utile all'attuazione dei meccanismi di incentivazione e di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa.
Il mandato comprende, in particolare:

- gli adempimenti telematici, amministrativi e contrattuali presso il GSE;
- la gestione dei rapporti finanziari connessi agli incentivi per l'energia condivisa;
- le attività di valorizzazione economica dell'energia elettrica immessa in rete, ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e del DM n. 414/2023.

Il mandato resta efficace per tutta la durata della partecipazione del soggetto alla CER e si estingue esclusivamente nei casi e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
10.3 – Gestione della vendita dell'energia elettrica immessa in rete
I Partecipanti titolari di unità di produzione che immettono energia elettrica in rete possono conferireal Referente, per il tramite del modulo di adesione (Allegato B), mandato esclusivo alla vendita dell'energia eccedente non autoconsumata.
Il conferimento del mandato è facoltativo e distinto dalla designazione del Referente della configurazione ai fini della gestione dei rapporti con il GSE per l'energia condivisa, che resta obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
In caso di conferimento del mandato, il Referente è pertanto legittimato a:

- curare gli adempimenti contrattuali con il soggetto acquirente;
- procedere alla fatturazione;
- curare la riscossione dei corrispettivi;

- gestire la ripartizione e distribuzione delle somme eventualmente spettanti ai Partecipanti, anche mediante l'utilizzo di conti dedicati, secondo i criteri stabiliti dalla Convenzione del Comune di Rimini e nel rispetto dei vincoli normativi e regolatori vigenti.

Il mandato può essere revocato dal Partecipante mediante comunicazione scritta con preavviso di 60 giorni, ferma restando la regolazione dei rapporti economici maturati fino alla data di efficacia della revoca. In assenza di mandato, il Partecipante resta autonomamente responsabile della gestione della vendita dell'energia immessa in rete.

10.4 – Tutela giudiziale e stragiudiziale dei rapporti con il GSE
La competenza per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti e degli interessi derivanti dai rapporti con il GSE e con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nei meccanismi di incentivazione spetta in via esclusiva alla CER, per il tramite dei propri Organi statutari.
I Partecipanti si intendono rappresentati dalla CER per tali finalità, salvo diversa ed espressa deliberazione degli Organi competenti che consenta forme di intervento o collaborazione individuale.
10.5 – Obblighi di collaborazione e buona fede
I Partecipanti si obbligano a cooperare con il Referente e con gli Organi della CER secondo i principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione, astenendosi da qualsiasi iniziativa autonoma che possa interferire, ostacolare o compromettere l'esecuzione dei mandati conferiti.
Ogni comportamento difforme o iniziativa non autorizzata costituisce grave inadempimento e può legittimare l'avvio del procedimento di esclusione ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 11 – Configurazioni attive per l'erogazione del servizio di autoconsumo diffuso
11.1 – Ambito territoriale e Cabine Primarie
La CER sviluppa e implementa le proprie attività operative sull'intero ambito territoriale ricadente nelle cabine primarie individuate nell'Elenco delle Cabine Primarie, approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale della CER, assumendo carattere vincolante ai fini dell'operatività della Comunità.
L'Elenco può essere oggetto di integrazione, aggiornamento o revisione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.
11.2 – Ambiti territoriali di riferimento
Gli ambiti territoriali afferenti alle cabine primarie sono quelli individuati ai sensi dell'articolo 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD), adottato dall'ARERA, nella versione vigente al momento della presentazione di ciascuna domanda di attivazione delle configurazioni di autoconsumo diffuso.
11.3 – Attività operative e ruolo esclusivo del Referente
All'interno degli ambiti territoriali di riferimento, la CER promuove, coordina ed espleta, in particolare, le seguenti attività:
a) attività di promozione e diffusione del modello di autoconsumo diffuso, anche mediante iniziative informative, incontri pubblici e campagne di sensibilizzazione, con il coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti istituzionali competenti;
b) presentazione e gestione delle istanze tecniche e amministrative, che avviene in via esclusiva per il tramite del Referente della CER, quale unico soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a), del DM n. 414/2023.
Ai Partecipanti non è richiesto né consentito intraprendere autonomamente adempimenti, comunicazioni o istanze nei confronti del GSE o di altri enti coinvolti. La CER garantisce, per il tramite del Referente, continuità operativa, regolarità procedurale, conformità normativa e tracciabilità delle attività istruttorie, anche mediante l'utilizzo della Piattaforma informatica interna.
c) incentivazione e supporto alla partecipazione, con particolare attenzione al coinvolgimento degli Enti Locali e delle Amministrazioni Pubbliche, riconosciute quali attori strategici nello sviluppo territoriale dell'autoconsumo diffuso.

TITOLO VII
ENTI LOCALI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 12 – Partecipazione di Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER)
12.1 – Adesione degli Enti Locali e delle Pubbliche Amministrazioni
Gli Enti Locali e le Pubbliche Amministrazioni, i cui ambiti territoriali ricadano all'interno delle Aree di Competenzadella "CER COMUNE DI RIMINI ETS", possono aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile, in qualità di Partecipanti, nel rispetto di quanto previsto:

- dall'articolo 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199;
- dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
- dalle Regole Operative del GSE vigenti pro tempore;
- dallo Statuto e dal presente Regolamento.

L'adesione degli Enti Locali e delle Pubbliche Amministrazioni si configura quale modalità di partecipazione istituzionale alla CER ed è finalizzata alla promozione dell'autoconsumo diffuso, della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile del territorio
12.2 – Conferimento del diritto di superficie
Ai fini della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alle attività della CER, gli Enti Locali e le Pubbliche Amministrazioni possono aderire alla Comunità mediante il conferimento del diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del Codice Civile, su aree e/o immobili di loro proprietà o nella loro disponibilità, ritenuti idonei sotto il profilo urbanistico, edilizio e tecnico.
Il conferimento del diritto di superficie:

a) non determina automaticamente l'acquisizione della qualità di socio, che resta subordinata alle procedure di ammissione previste dallo Statuto;
b) è regolato da apposito atto convenzionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione del patrimonio pubblico e di valorizzazione dei beni immobili degli enti pubblici;
c) deve essere motivato in ragione del perseguimento di finalità di interesse pubblico connesse alla transizione energetica e alla sostenibilità ambientale.
L'atto convenzionale dovrà disciplinare almeno:

- eventuale corrispettivo o canone;
- regime di proprietà dell'impianto;
- sorte dell'impinato a scadenza della convenzione;
- le responsabilità manutentive e assicurative.

Il conferimento del diritto di superficie dovrà avvenire nel rispetto:

1. delle disposizioni del TUEL;
2. delle norme in materia di attribuzione di vantaggi economici;
3. della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
4. della normativa CER vigente.

Resta ferma la necessità che ogni impianto realizzato in forza del presente articolo risulti conforme ai requisiti previsti dal DM 7 dicembre 2023 e dalle Regole Operative GSE.
12.3 – Realizzazione e finanziamento degli impianti
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, qualora l'Ente Locale o la Pubblica Amministrazione interessata presenti formale richiesta, la CER può disporre la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con oneri integralmente o parzialmente a carico del Soggetto Promotore, nei limiti della disponibilità del "Plafond per Estensioni Impianti" eventualmente stanziato dal Promotore medesimo.
Resta ferma la possibilità di integrare tali risorse con finanziamenti pubblici, contributi, strumenti di finanza pubblica o privata incentivi o agevolazioni, anche di derivazione europea, statale o regionale, compatibilmente con la normativa vigente e con le condizioni di cumulabilità previste dal DM n. 414/2023 e dalle Regole GSE.
12.4 – Presentazione delle istanze e istruttoria
Le richieste di adesione e di realizzazione degli impianti di cui al presente articolo devono essere presentate in forma scritta all'Organo Amministrativo della CER, utilizzando l'apposita modulistica predisposta e resa disponibile sul sito istituzionale della Comunità.
A seguito del ricevimento dell'istanza, l'Organo Amministrativo avvia l'istruttoria e fornisce all'Ente richiedente un riscontro motivato e circostanziato, comprendente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) un progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento proposto b) le condizioni economiche e giuridiche per la costituzione del diritto di superficie e per l'eventuale autoconsumo fisico dell'energia prodotta;
c) l'indicazione degli ulteriori benefici economici e finanziari, derivanti dall'accesso a contributi pubblici, incentivi o misure di sostegno attivabili in favore dell'Ente.
12.5 – Accettazione o rigetto della proposta
Entro il termine perentorio di venti (20) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma precedente, l'Ente Locale o la Pubblica Amministrazione interessata comunica alla CER la propria accettazione o il proprio rigetto della proposta formulata.
Il mancato riscontro entro il termine indicato equivale a rinuncia, salvo diversa motivata determinazione concordata tra le parti.
12.6 – Sottoscrizione della convenzione
In caso di accettazione della proposta, l'Ente Locale o la Pubblica Amministrazione e la CER procedono alla sottoscrizione di una specifica convenzione, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto la disciplina analitica dei reciproci rapporti giuridici, economici e operativi.
La convenzione definisce, in particolare:

- la durata e le modalità del diritto di superficie;
- i diritti e gli obblighi delle parti;
- le modalità di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti;
- i criteri di ripartizione dei benefici energetici ed economici;
- le clausole di monitoraggio, controllo e risoluzione delle eventuali controversie

TITOLO VIII
RIPARTIZIONE DEI BENEFICI

Articolo 13 – Ripartizione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia

13.1 – Principi generali di ripartizione
La ripartizione dei benefici economici e di altra natura derivanti dalla valorizzazione e dall'incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Comunità Energetica Rinnovabile, è effettuata nel rispetto:

- dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e mutualità tra i Partecipanti;
- delle finalità non lucrative della CER;
- delle disposizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199;
- del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
- delle Regole Tecniche e Operative del Gestore dei Servizi Energetici – GSE, vigenti pro tempore.

I benefici derivanti dalla condivisione dell'energia non costituiscono in alcun caso distribuzione di utili, ma strumenti di ristoro, compensazione e riduzione dei costi energetici sostenuti dai Partecipanti, in coerenza con le finalità sociali e ambientali della CER.

13.2 – Contributo alla Riduzione dei Costi Energetici (CRCE)

Il Consiglio di Amministrazione, con cadenza annuale e previa verifica della sostenibilità economico-finanziaria della Comunità, determina la quota dei benefici economici netti derivanti dalla condivisione dell'energia elettrica da destinare ai Partecipanti, denominata "Contributo alla Riduzione dei Costi Energetici" (CRCE).

Il CRCE è ripartito secondo il criterio qui di seguito definito.

Al netto dei costi sostenuti dalla CER in conformità con la Convenzione firmata dal Comune di Rimini e dal Concessionario in data 27 novembre 2025 il criterio sarà quello perequativo, nella forma qui di seguito delineata.

	Reddito ISEE	Peso per ogni membro
Fascia 1	fino a 10.000	0,0001
Fascia 2	da 10.001 a 25.000	0,00004
Fascia 3	da 25.001 a 50.000	0,00002
Fascia 4	superiore a 50.000 o non dichiarato	0,0000125
Fascia 5	Imprese e Associazioni	in parti uguali

In forza del quale ciascun Partecipante avente diritto riceve una quota proporzionale dell'importo complessivamente disponibile per la redistribuzione, indipendentemente dalla dimensione, dalla natura giuridica o dal profilo di consumo individuale, salvo diversa e motivata deliberazione adottata nel rispetto della normativa vigente.

Si rimanda al successivo art.13.4 comma 1 per la formula di calcolo.

La scelta del criterio proporzionale è motivata dalla natura mutualistica e solidaristica della CER e risponde all'esigenza di garantire equità, semplicità applicativa e coerenza con i principi di partecipazione aperta e volontaria.

13.3 – Ordine di priorità e accantonamenti

La ripartizione del CRCE avviene esclusivamente a valle della preventiva destinazione delle risorse necessarie a:

a) la liquidazione dei canoni e dei corrispettivi dovuti in forza del Contratto ESCo in essere, sottoscritto in conformità alla Convenzione intercorsa tra PlanGreen 2e e il Comune di Rimini in data 27 novembre 2025, nonché di eventuali altri contratti funzionali alla realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti;

b) la copertura dei costi di gestione, funzionamento e amministrazione della CER, ivi inclusi gli oneri necessari al rispetto degli obblighi normativi, regolatori e di rendicontazione;

c) l'eventuale accantonamento di risorse deliberato dal Consiglio di Amministrazione per finalità future, purché:

- coerenti con lo scopo sociale e le finalità istituzionali della CER, nonché in conformità alla Convenzione intercorsa tra PlanGreen 2e e il Comune di Rimini in data 27 novembre 2025;
- funzionali allo sviluppo, alla stabilità economica o all'ampliamento delle attività della Comunità;
- conformi al presente Regolamento e alla normativa vigente, anche in materia di ETS.

Solo l'importo residuo, una volta assolti gli obblighi di cui sopra, può essere destinato alla ripartizione tra i Partecipanti a titolo di CRCE.

13.4 – Modalità di erogazione e tracciabilità

Le modalità operative di erogazione del CRCE, incluse la tempistica, le forme di corresponsione e la tracciabilità dei flussi finanziari, sono definite dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse, anche ai fini degli adempimenti verso il GSE e gli enti di controllo.

La ripartizione dei benefici è adeguatamente documentata e rendicontata nell'ambito della contabilità e della documentazione amministrativa della CER.

1. Formula di calcolo

Legenda dei termini:

Sigla	Significato
TRC	Totale Ricavi Condivisi
Canone ESCO	Corrispettivo annuo dovuto alla "PlanGreen 2E S.r.l." per i servizi di gestione e supporto
Fondo di Riserva	Quota pari al 25% del TRC al netto del canone del fornitore (TRC – Canone ESCO) da accantonare per fronteggiare eventuali disavanzi futuri
Spese di Gestione	Oneri generali di funzionamento della CER, inclusi i costi amministrativi
RBTot	Restituzione Beneficio totale
RBf5	Restituzione Beneficio totale fascia 5 (Imprese e Associazioni)
Pesof1, Pesof2, Pesof3, Pesof4	Peso delle Fasce 1, 2, 3 e 4

Totale Pesi	E' la somma dei pesi di ogni singolo membro non impresa o associazione
RBSingolo	Restituzione Beneficio per ogni singolo membro

La Restituzione Beneficio totale (RBTot) è calcolata sottraendo al Totale Ricavi Condivisi (TRC), il Canone Esco, il Fondo di riserva e le spese di gestione
RBTot = (TRC – Canone Esco – Fondo di Riserva – Spese di Gestione)
Tale RBTot viene destinato per un 10% alla fascia 5, cioè Imprese e Associazioni, e diviso in parti uguali secondo il numero dei membri appartenenti a quella fascia.
Quindi per determinare tale restituzione per ogni membro, basterà applicare la formula:
RBf5= RBTot*0,1/nf5
Dove nf5 è il totale numero dei membri in fascia 5.
Ne consegue che il 90% del RBTot, cioè la quota parte dedicata alle famiglie (RBfam) è il risultato della moltiplicazione dell'RBTot per 0,9.
RBfam = (RBTot*0,9)
Al fine di rendere conseguente la redistribuzione perequativa per ogni singolo socio, a prescindere dal numero dei membri di ciascuna fascia, si procederà come di seguito.
Si attribuisce un "Peso" ad ogni membro sulla base della fascia di riferimento:

	Reddito ISEE	Peso per ogni membro
Fascia 1	fino a 10.000	0,0001
Fascia 2	da 10.001 a 25.000	0,00004
Fascia 3	da 25.001 a 50.000	0,00002
Fascia 4	superiore a 50.000 o non dichiarato	0,0000125
Fascia 5	Imprese e Associazioni	in parti uguali

Il Peso è ricavato dalla formula:
Pesof1= 1/reddito di riferimento di fascia1=0,0001
Per identificare la restituzione dedicata ad ogni famiglia, si dovrà quindi applicare la formula:
RBsingolo= RBfam*Pesof/TotalePesi
Dove per TotalePesi si identifica il numero totale dei pesi di tutti i membri della CER, al netto dei membri Imprese o Associazioni.

Di seguito si riporta un esempio con 2.000 famiglie membre e un RBfam pari a 100.000 Euro

Membri famiglie	2.000
Rbfam	€ 100.000

	Numero membri	Reddito ISEE
FASCIA 1	1000	< € 10.000
FASCIA 2	760	>€ 10.000 e < € 25.000
FASCIA 3	200	> € 25.000 e < € 50.000
FASCIA 4	40	> € 50.000 o non dichiarato

Peso f1 (1/10.000)	0,000100
Peso f2 (1/25.000)	0,000040
Peso f3 (1/50.000)	0,000020
Peso f4 (1/80.000)	0,0000125

Totale Pesi	0,1349	(Pesof1*membrif1)+(Pesof2*membrif2)+(Pesof3*membrif3)+(Pesof4*membrif4)

	RBSingolo	Rbfam per Fascia
RBSingolo f1	€ 74	€ 74.129
RBSingolo f2	€ 30	€ 22.535
RBSingolo f3	€ 15	€ 2.965
RBSingolo f4	€ 9	€ 371
Rbfam		**€ 99.629**

L'eccedenza rispetto alla ripartizione per pesi verrà destinata a riserva della CER.

13.4 – Cadenza e modalità di calcolo del Contributo alla Riduzione dei Costi Energetici (CRCE)
Il calcolo del Contributo alla Riduzione dei Costi Energetici (CRCE) spettante a ciascun Socio è effettuato con cadenza annuale, al termine di ciascun esercizio, a decorrere dal primo anno successivo alla data di presentazione, da parte della CER, dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e ai relativi meccanismi incentivanti presso il Gestore dei Servizi Energetici – GSE.
Il calcolo del CRCE avviene sulla base dei benefici economici netti effettivamente maturati nell'esercizio di riferimento, risultanti dalla contabilità della CER e dalle rendicontazioni validate, nel rispetto dei criteri di ripartizione stabiliti dal presente Regolamento e delle priorità di destinazione delle risorse ivi previste.
Entro il termine di trenta (30) giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, la CER provvede a condividere a mezzo pubblicazione del sito sociale una comunicazione formale contenente l'indicazione dell'importo del CRCE spettante e la sintesi dei criteri di calcolo adottati.
13.5 – Tempistiche e modalità di versamento del CRCE
Il versamento del CRCE in favore di ciascun Socio avente diritto è effettuato entro quarantacinque (45) giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, mediante accredito diretto sul conto corrente indicato dal Socio all'atto dell'adesione alla CER ovvero successivamente comunicato con modalità idonee a garantirne la tracciabilità.
L'erogazione del CRCE avviene nel rispetto del regime fiscale vigente applicabile al singolo Socio e comporta, ove previsto dalla normativa tributaria, l'applicazione delle ritenute d'acconto, degli obblighi di certificazione fiscale o di ogni altro adempimento previsto dalla legge.
Resta espressamente esclusa qualsiasi qualificazione del CRCE quale distribuzione di utili, trattandosi di misura di ristoro e compensazione dei costi energetici, coerente con la natura non lucrativa e mutualistica della CER.

Articolo 14 – Priorità del pagamento del canone al fornitore dei servizi energetici
In via prioritaria, inderogabile e preliminare rispetto alla determinazione e alla distribuzione del Contributo alla Riduzione dei Costi Energetici (CRCE) in favore dei Soci, la Comunità Energetica Rinnovabile provvede al pagamento integrale del canone contrattualmente dovuto alla società Condivisione Energia Rimini S.r.l., quale soggetto fornitore dei servizi e delle infrastrutture tecniche funzionali alla produzione, gestione e condivisione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in conformità con la Convenzione stipulata fra il Comune di Rimini e il Concessionario PlanGreen 2E in data 27 novembre 2025.
Tale priorità è giustificata dal fatto che l'operatività della CER si fonda strutturalmente sull'energia elettrica immessa in rete tramite gli impianti nella disponibilità del predetto fornitore, da considerarsi elemento essenziale, strutturale e abilitante:

- della configurazione di autoconsumo collettivo e diffuso;
- dell'accesso e della permanenza nei meccanismi di incentivazione;
- del riconoscimento delle tariffe incentivanti e dei benefici economici da parte del GSE.

La regolarità, continuità e affidabilità dei flussi energetici condivisi costituisce pertanto condizione necessaria e indefettibile per l'esistenza stessa della Comunità Energetica Rinnovabile e per la maturazione dei benefici economici destinabili ai Soci.
Conseguentemente, qualora le risorse economiche disponibili non risultino sufficienti a garantire il pagamento integrale del canone di cui al presente articolo, la CER potrà procedere alla sospensione, riduzione o rideterminazione della quota di benefici destinabile al CRCE, senza che ciò possa generare diritti risarcitori, pretese o aspettative giuridicamente tutelate in capo ai Soci.

TITOLO VIII
FONDO DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA E DESTINAZIONE DEI BENEFICI

Articolo 15 - Disciplina del Fondo di contrasto alla povertà energetica
La "CER COMUNE DI RIMINI ETS", in coerenza con le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché con i principi di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414 e alle Regole Operative del GSE, ha facoltà di istituire un "Fondo di contrasto alla povertà energetica" (di seguito, anche "Fondo").
Il Fondo è finalizzato all'erogazione di benefici economici aggiuntivi e integrativi in favore dei Partecipanti consumatori che per la natura della cabina primaria di appartenenza non possono ricevere il contributo.
Il Fondo può essere alimentato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante:

a) una quota parte dei benefici economici riconosciuti alla CER, nei limiti e secondo le priorità stabilite dal presente Regolamento;
b) erogazioni liberali da parte di soggetti pubblici o privati;
c) contributi, finanziamenti o sovvenzioni di natura pubblica o privata;
d) devoluzioni volontarie dei benefici economici spettanti ai singoli Partecipanti;
e) una quota della tariffa incentivante afferente all'energia condivisa eccedente eventuali soglie di riferimento, qualora tale eccedenza sia destinata a finalità di carattere sociale, nel rispetto della normativa vigente e delle Regole GSE.
Il beneficio annuale netto della CER, determinato al netto dei costi di gestione e del canone del fornitore (c.d. "conquibus"), è soggetto ai seguenti accantonamenti: una quota pari al 25% è destinata al Fondo di Riserva, finalizzato a fronteggiare eventuali disavanzi futuri o esigenze straordinarie; una quota, determinata annualmente dagli Organi competenti, può essere destinata al Fondo di Contrasto alla Povertà Energetica. Il Fondo di Contrasto alla Povertà Energetica può essere alimentato, oltre che dalla quota di cui alla lettera b), anche mediante: erogazioni liberali pubbliche o private; contributi o finanziamenti vincolati; devoluzioni volontarie dei benefici spettanti ai partecipanti; quota della tariffa incentivante relativa all'energia condivisa eccedente le soglie di riferimento, ai sensi del meccanismo 55%/45%. Le somme provenienti da erogazioni, contributi o devoluzioni costituiscono risorse vincolate e confluiscono direttamente nel Fondo, riducendo il beneficio distribuibile ordinario. Il Fondo è ripartito tra i soggetti individuati quali beneficiari secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
Gli Organi della CER predispongono, entro il primo trimestre di ciascun esercizio, un documento programmaticorelativo al Fondo, contenente:

- l'ammontare delle risorse disponibili;
- i criteri di assegnazione;
- le modalità di erogazione;
- gli obiettivi sociali perseguiti.

L'approvazione di tale documento non può in alcun caso avvenire successivamente all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.
Gli Organi della CER possono procedere, con cadenza annuale, alla revisione dei criteri di destinazione e assegnazione dei benefici del Fondo, in funzione delle iniziative programmatiche promosse e nel pieno rispetto delle finalità statutarie.
I Partecipanti non possono vantare diritti soggettivi, pretese o aspettative giuridicamente tutelate in ordine alla destinazione dei benefici operata dalla CER, che si intende integralmente accettata all'atto dell'adesione.
Resta altresì ferma la facoltà degli Organi della CER di destinare eventuali eccedenze dei benefici economici derivanti dall'attività della Comunità al finanziamento di nuovi investimenti in impianti a fonti rinnovabili, a beneficio diretto o indiretto dei Partecipanti, con particolare riguardo alle iniziative volte al contrasto della povertà energetica, nel rispetto della normativa nazionale e regolatoria vigente.

TITOLO XI
CONTRIBUZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CER

Articolo 16 – Contribuzione ai fini del funzionamento della CER
Al fine di garantire il corretto funzionamento, la sostenibilità economico-finanziaria e il perseguimento delle finalità istituzionali della "CER COMUNE DI RIMINI ETS", gli Organi amministrativi possono deliberare l'introduzione di un contributo annuale a carico dei Partecipanti, la cui entità e misura possono essere differenziate nel rispetto dei criteri stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
La deliberazione relativa all'introduzione e alla misura del contributo è assunta dagli Organi competenti e sottoposta a ratifica dell'Assemblea dei Partecipanti, secondo le modalità previste dallo Statuto.
La determinazione delle spese indispensabili allo svolgimento dell'attività della CER avviene in conformità alle procedure e ai criteri stabiliti dallo Statuto, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e corretta gestione delle risorse.
In sede di approvazione del bilancio consuntivo, gli Organi della CER provvedono altresì alla redazione del budget di esercizio per l'anno successivo, dal quale devono risultare:

- l'ammontare complessivo delle risorse necessarie al funzionamento della CER;
- l'importo delle quote da destinare al fondo di gestione;
- il piano di riparto dei contributi tra i Partecipanti.

I contributi così deliberati e ratificati sono esigibili a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gravano esclusivamente sui Partecipanti che risultino formalmente iscritti alla CER a tale data.